

Prestazioni legali ed equo compenso: una proposta di legge per contenere la deregulation tariffaria nei rapporti contrattuali con gli altri operatori economici

di Francesca Comis e Gaetano Bosco – Avvocato civilista e Dottore in Giurisprudenza

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 7 agosto 2017, ha approvato un disegno di legge presentato dal Ministro della Giustizia che detta nuove disposizioni in materia di **equo compenso** e **clausole vessatorie** nel settore delle professioni legali.

Il provvedimento intende **porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali** tra professionisti legali e clienti connotati da una particolare forza contrattuale ed economica, individuati nelle imprese bancarie e assicurative, nonché nelle imprese diverse da quelle piccole e medie.

In queste condizioni, infatti, il regolamento contrattuale si caratterizza spesso per la presenza di una o più clausole vessatorie che determinano un significativo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del cliente e, in aggiunta, per un compenso non equo corrisposto al professionista, ossia non “*proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione*”.

Ciò che si mira a scongiurare è, in definitiva, una **concorrenza distorta** nel mercato dei servizi legali, al fine di ridurre il rischio che potenziali condotte di abuso da parte dei soggetti “forti” possano tradursi nell’offerta di prestazioni professionali al ribasso tanto sotto il profilo del prezzo quanto sotto il profilo della qualità.

In proposito, il testo di legge sancisce espressamente la nullità una serie di clausole che si **presumono vessatorie fino a prova contraria**, in quanto suscettibili di determinare, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell’avvocato. Specificamente, si tratta delle clausole che consistono:

- a) nella possibilità data al cliente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- b) nell’attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- c) nell’attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l’avvocato deve prestare a titolo esclusivamente gratuito;
- d) nell’anticipazione delle spese della controversia a carico dell’avvocato;
- e) nella previsione di clausole che impongono all’avvocato la rinuncia al rimborso delle spese;
- f) nella previsione di termini di pagamento superiori ai 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- g) nella previsione secondo cui, nell’ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, al legale è riconosciuto solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate sono state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte;
- h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra stipulata con lo stesso cliente, la nuova disciplina sui compensi si applica, se inferiore a quella prevista nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati.



Ad ogni modo, si tratta di una nullità soltanto “**parziale**”, perché colpisce solo quella parte del regolamento contrattuale o della singola clausola contraria alla legge, mentre il resto della convenzione rimane valido.

Una volta accertata, dunque, la non equità del compenso previsto e la vessatorietà della clausola, spetterà al giudice dichiararne la nullità e **calcolare l’equo compenso da liquidare al professionista sulla scorta dei parametri fissati dalla legge forense del 2012** (già destinati ad operare per i casi in cui manchi una valida pattuizione tra le parti).

©Copyright 2017 - Tutti i diritti riservati